

a cura di Maurizio Negrari



# Pescatori PREVIDENZA MARINARA

La Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara, istituita nel 1938, era divisa in due gestioni: **LA GESTIONE MARITTIMI E LA GESTIONE SPECIALE**, alla quale erano assicurati il personale appartenente allo Stato Maggiore navigante e gli addetti ai servizi amministrativi.

Dal 1/9/1984 è stata soppressa la Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara e sono state poste le basi per il definitivo passaggio dei marittimi nel sistema dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), ma sono stati anche garantiti alcuni degli istituti tipici della preesistente normativa, connessi alla particolare attività svolta da tali lavoratori.

## SOGGETTI ESCLUSI

I soggetti esercenti attività marittima che non potevano essere iscritti alla gestione marittima continuano tuttora ad essere esclusi da tale contribuzione e sono quindi considerati lavoratori dipendenti e/o associati come la generalità degli iscritti all'AGO, e, non possono quindi usufruire delle specifiche prestazioni previste per i marittimi.

Tali lavoratori sono:

- ↳ dipendenti delle linee di navigazione su acque interne;
- ↳ i marittimi associati in cooperative;
- ↳ i pescatori autonomi;
- ↳ i marittimi imbarcati su navi di stazza inferiore alle 10 tonnellate;
- ↳ gli ormeggiatori;
- ↳ i barcaioi;
- ↳ il personale imbarcato su galleggianti non autopropulsi;
- ↳ il personale delle piattaforme galleggianti;
- ↳ i marittimi dipendenti da Pubblica Amministrazione.

## Pescatori autonomi

**Sono Pescatori Autonomi** (detti anche pescatori della piccola pesca):

**i pescatori addetti alla pesca marittima costiera**, iscritti nelle matricole della Gente di Mare di 3° categoria tenuti dalla Autorità Marittima competente territorialmente (Capitaneria di Porto) che, **associati in cooperative, compagnie o per proprio conto, esercitano la pesca come attività professionale, in modo esclusivo e prevalente, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda** secondo quanto risulta dai Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti. (Art. 115 del Cod. Navigazione/Regio Decr. del 30/03/1942, n. 327).

I pescatori delle acque interne, iscritti nei Registri dei Pescatori di Mestiere tenuti dalle Amministrazioni Provinciali forniti di licenza ai sensi dell'art. 3 T.U. delle Leggi sulla Pesca/Regio Decr. 11/04/38, n. 1183, e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua o di aziende vallive di piscicoltura.



**INCONTRO SULLA PREVIDENZA MARITTIMA**  
per tutti i pescatori della marineria di Marano Lagunare

**29 Novembre 2019**  
dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Mercato Ittico di Marano Lagunare  
Sala Riunioni - Via Serenissima 30

La FAI CISL FVG aderente del progetto nazionale "Porto Sicuro", che si sta sviluppando in 70 marinere d'Italia, ha organizzato un incontro sui temi della previdenza marittima.

**Relazione:**  
Negrari Maurizio  
ex operatore del Patronato INAS Cisl di Grado  
"Illustrerà il sistema previdenziale dei marittimi e la normativa ai fini pensionistici. Risponderà ad eventuali richieste delucidative."

Per informazioni chiama l'operatore della FAI Cisl FVG  
MARCO SAVI ☎ 333 6580833 ✉ fai.fvg@cisl.it

## SOMMARIO

La Contribuzione .....	2
Amianto e Prolungamenti.....	2
Costituzione della Posizione .....	3
La Disoccupazione .....	4
L'Assegno Familiare.....	5
La Malattia .....	6
Infortunio e M.P.....	7
Pensione Inabilita' .....	8
Pensione Anticipata.....	9
Pensione di Vecchiaia .....	10
Calcolo della Pensione .....	10
Lavoratori Precoci.....	11
Pensione Quota 100.....	12



## LA CONTRIBUZIONE

Per i marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana e per i pescatori in cooperativa a decorrere dal 01/01/80 sono dovuti da parte delle aziende armatoriali i contributi:

- ⇒ per le Assicurazioni Generali Obbligatorie;
- ⇒ per la Cassa Unica per gli Assegni familiari.

Quindi tutta la retribuzione percepita è assoggettata al contributo a percentuale.

### *La legge n. 413 del 26/7/84 - Normativa vigente*

I soggetti protetti sono: **TUTTI LAVORATORI MARITTIMI.**

#### *I Prolungamenti*

I lavoratori marittimi usufruiscono di un particolare beneficio: **il prolungamento dei periodi di navigazione**. Tale beneficio consiste in giorni che si aggiungono in successione temporale, al periodo di navigazione da cui traggono origine.

Ciascun periodo di navigazione viene prolungato, in successione temporale, di un periodo ulteriore, **sommando i giorni di sabato, domenica, festivi presenti nel periodo di imbarco, nonché le giornate di ferie maturate nel periodo medesimo** (secondo il CCNL in base alla qualifica del lavoratore).

#### *Maggiorazione per periodi di esposizione all'amianto*

I lavoratori marittimi (ex assicurati IPSEMA), oggi assicurati INAIL per gli infortuni e le malattie professionali, che siano stati esposti al rischio amianto per almeno 10 anni, hanno diritto alla maggiorazione del periodo di esposizione all'amianto, nella misura del 1,25 (utile ai fini del calcolo dell'importo della pensione)



Tale beneficio è applicabile soltanto in favore di coloro che abbiano presentato la richiesta di certificazione entro il termine ultimo del **15 giugno 2005**.

Coloro i quali abbiano contratto la malattia professionale a seguito dell'esposizione al rischio amianto (a prescindere dalla durata dell'esposizione stessa) hanno diritto alla maggiorazione nella misura del 1,5 (utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione).



Il certificato relativo alla sussistenza e alla durata dell'esposizione all'amianto viene attualmente rilasciato, per questi lavoratori dall'INAIL in caso di contestazione di tale documento il Lavoratore dovrà proporre ricorso giudiziario contro l'INPS.

# Importante

## LA COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE

La costituzione della **posizione assicurativa marittima** è necessaria in quanto la contribuzione versata, a seguito dell'attività di navigazione, non è sempre consultabile negli archivi dell'Istituto e quindi si deve procedere ad una sorta di assemblaggio del cartaceo e attraverso un colloquio istruttorio con il lavoratore effettuando una ricognizione di tutti gli elementi utili alla costituzione della posizione assicurativa.

**INDISPENSABILE PER COMINCIARE È AVERE A DISPOSIZIONE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:**

### **Libretto di navigazione o il foglio di ricognizione**

Questo documento contiene:

- tutti i movimenti del marittimo regolarizzati dalle Autorità Marittime o Consolari dei vari porti;
- i vari imbarchi riportati dal libretto di navigazione descritti attraverso o il tipo e denominazione della nave o la stazza lorda e potenza dell'apparato motore;
- qualifica rivestita a bordo dal marittimo;
- date di imbarco e sbarco;
- durata di ogni singolo imbarco espressa in mesi e giorni.

### **Estratto di matricola mercantile**

È il documento rilasciato dalla Capitaneria di Porto di iscrizione del marittimo sul quale sono riportati i periodi di navigazione.

### **Altra documentazione indispensabile da far reperire dall'interessato è rappresentata da:**

- Estratto di matricola militare;
- Certificazione periodi malattia;
- Posizione assicurativa per navigazione estera;
- Posizione assicurativa per navigazione a licenza;
- Estratto contributivo comprendente i contributi figurativi DS e TBC;
- Stampa della procedura delle prestazioni non pensionistiche – DS;
- Posizione assicurativa per volontariato CEMM;
- Posizione assicurativa del personale civile imbarcato su navi dello Stato (1<sup>a</sup> o 2<sup>a</sup> categoria).

**Fatti Assistere in questa delicata operazione dal:**

PATRONATO  
**inas**  
CISL  
Istituto Nazionale Assistenza Sociale

## LE PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE

⇒ **LA DISOCCUPAZIONE**

⇒ **LA MALATTIA**

⇒ **IL TRATTAMENTO PER I RIMPATRIATI**

⇒ **IL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA**

⇒ **LA MATERNITA'**

⇒ **L'ASSISTENZA E LE PRESTAZIONI TBC**

⇒ **L'INFORTUNIO E LE MALATTIE PROFESSIONALI**



# DISOCCUPAZIONE



Archiviata la vecchia indennità di disoccupazione, Aspi e mobilità, per chi perde involontariamente lavoro, si dimette per giusta causa (per esempio a seguito di mancato pagamento dello stipendio, comprovate molestie sul posto di lavoro, mobbing...) oppure concorda la risoluzione del rapporto di lavoro c'è la **Naspi**.

➔ **Attenzione, però, non tutti ne hanno diritto.**

➔ **Meglio recarsi in una sede del patronato Inas Cisl e verificare con il supporto di operatori qualificati** ➔

La **Naspi** spetta a chi aveva un rapporto di lavoro subordinato, tranne lavoratori agricoli e lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, e ha perso involontariamente l'occupazione, compresi:

- gli apprendisti;
- i pescatori;
- i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.



#### **PER RICHIEDERLA OCCORRE AVERE I SEGUENTI REQUISITI:**

- stato di disoccupazione involontario;
- almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

#### **QUANTO DURA**

La Naspi è corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni lavorativi con un tetto massimo di 24 mesi.

#### **A QUANTO AMMONTA**

La misura della prestazione è pari al:

- 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, se questa non supera i 1.208,15 euro (per il 2018);
- se la retribuzione è superiore a 1.208,15 euro, la Naspi viene incrementata del 25% della differenza tra la propria retribuzione e i 1.208,15 euro.

➔ **L'indennità non può superare i 1.328,76 euro (per il 2019).**

#### **A CHI PRESENTARE LA DOMANDA**

La domanda deve essere presentata all'**Inps** esclusivamente *in via telematica*.

➔ Per la compilazione e inoltro vi invitiamo a rivolgervi alle **sedi del patronato Inas Cisl**.

**il trattamento previsto per i rimpatriati :**  
utilizzabile dai marittimi che hanno concluso un periodo  
sotto navi battenti bandiera estera

# ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (ANF)

**IMPORTANTE:** Dal 1° aprile 2019 la domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica. **Non ci sono scadenze:** dal momento in cui viene presentata, la domanda dà comunque diritto ad ottenere l'importo dell'assegno a far data dal 1° luglio dell'anno di presentazione.



## "COSA E' L'ANF"

L'Assegno per il Nucleo Familiare è una prestazione erogata dall'INPS alle famiglie di **pescatori** (con poche eccezioni) e **titolari di pensione**, purché rispettino **requisiti reddituali** e di composizione del **nucleo familiare**.

L'Assegno viene erogato ad uno solo degli aventi diritto per intero

In caso di **genitori separati/divorziati** con affidamento condiviso dei figli, il diritto spetta ad entrambi ed è pertanto necessario che questi scelgano chi farà richiesta dell'Assegno. In mancanza di accordo il diritto viene riconosciuto al genitore convivente con i figli.

L'Assegno viene erogato direttamente in busta paga dal Datore di lavoro. Solo in caso di **ditte cessate o fallite** è l'INPS che si fa carico di riconoscere direttamente il beneficio. **Ogni variazione intervenuta** nel reddito o nella composizione del nucleo familiare deve essere comunicata entro 30 giorni dalla data in cui essa si verifica.

## Sedi patronati INAS più vicine alle marinerie

### TRIESTE

Piazza Dalmazia 1  
tel. 040 6791340

### GRADO

Via G. Caprin 53  
tel. 0431 85971

### MONFALCONE

Via Pacinotti 17  
tel. 0481 410306

### SAN GIORGIO DI NOGARO

Piazza della Chiesa 16  
tel. 0431 621766

### CERVIGNANO DEL FRIULI

Via Marcuzzi 13  
tel. 0431 370167



**Anche i Pensionati da Lavoro autonomo** hanno diritto alla prestazione familiare ma in questo caso si parla di **Quote di maggiorazione sulla Pensione.**

# MALATTIA



## DECORRENZA E DURATA

Il diritto all'indennità di malattia decorre, per la generalità dei lavoratori, dal quarto giorno (i primi tre giorni sono di "CARENZA" e se previsto dal contratto di lavoro verranno indennizzati a totale carico dell'azienda) e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia).

La malattia può essere attestata con uno o più certificati.

Risulta indennizzabile, purché debitamente certificato, anche l'eventuale periodo di malattia che comporta ricovero in regime ordinario o in regime di *day hospital*.

Ai **lavoratori marittimi** e della pesca assicurati ex IPSEMA (*circolare INPS 23 dicembre 2013 n. 179*), l'indennità per **inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale** spetta dal giorno successivo allo sbarco, per tutti i giorni di prognosi (compresa la domenica) e fino a massimo un anno.

Se la malattia si manifesta entro 28 giorni dallo sbarco, ai marittimi sbarcati da natanti appartenenti a specifiche categorie previste per legge, viene riconosciuta l'indennità per **inabilità temporanea assoluta per malattia complementare**, che spetta dal quarto giorno successivo alla data della denuncia dell'evento e fino a massimo un anno.

Se la malattia si manifesta dopo 28 giorni ed entro 180 giorni dallo sbarco, ai **lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro** viene riconosciuta l'indennità per **inabilità temporanea da malattia**, che spetta dal quarto giorno successivo a quello della denuncia della malattia fino a massimo 180 giorni.

## QUANTO SPETTA

Ai **lavoratori marittimi**:

- in caso di malattia fondamentale, l'indennità spetta al 75% della retribuzione percepita al momento dello sbarco;
- in caso di malattia complementare, l'indennità spetta al 75% della retribuzione percepita al momento dell'ultimo sbarco;
- in caso di malattia di lavoratori in continuità di rapporto di lavoro, l'indennità spetta nella misura del 50% per i primi 20 giorni e del 66,66% dal 21° al 180° giorno della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia.

Le indennità a tutela dello stato di malattia sono riconosciute ai lavoratori marittimi e del settore pesca, appartenenti alle categorie di cui alla *circolare 23 dicembre 2013, n. 179*.



**Ti Aspettiamo !!!  
in FAI CISL**

### TRIESTE

Piazza Dalmazia 1  
tel. 040 - 6791349  
**Lunedì 16.00 - 18.00**

### MONFALCONE

Via Pacinotti 17  
tel. 0481 410306  
**1° Martedì 16.00 - 18.00**

### CERVIGNANO DEL FRIULI

Via Marcuzzi 13  
tel. 0431 370167  
**1° e 3° Venerdì 17.00 - 18.30**

### UDINE

Via T. Ciconi 16  
tel. 0432 246471  
**Lun e Ven 10.00 - 12.30  
Mer 10.00 - 12.30 e 17.00 - 18.30**



## ATTENZIONE

### LE CINQUE MOSSE DA FARE SUBITO

**In caso di infortunio, il lavoratore deve avvertire immediatamente il datore di lavoro di quanto accaduto.**

Se il lavoratore interessato è impossibilitato, può intervenire un collega che abbia assistito all'incidente.

Entro 2 giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'evento, il datore deve provvedere alla denuncia all'Inail e all'autorità di pubblica sicurezza del luogo più vicino a quello in cui si è verificato l'infortunio.

Per quest'ultima parte, il cosiddetto "decreto del fare" ha disposto la futura abrogazione.

**In caso di infortunio mortale**, oppure di infortunio per il quale si ipotizza il pericolo di morte, la denuncia potrà essere trasmessa, anche con un telegramma, entro 24 ore.

Il datore di lavoro è tenuto alla denuncia dell'evento se il certificato del medico di pronto soccorso riporta una prognosi superiore ai 3 giorni.

Qualora il datore di lavoro non dovesse effettuare la denuncia, il lavoratore deve attivarsi e presentarla direttamente all'Inail.

### IL PATRONATO INAS CISL

Il patronato mette a disposizione dell'utenza la competenza tecnica dei propri operatori e dei propri consulenti medici e legali al fine di tutelare, in modo gratuito, i propri assistiti in caso di infortunio.

## L'INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI

Dal 31 luglio 2010, con la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, l'IPSEMA viene soppresso e tutte le sue attività confluiscono nell'**INAIL** che esercita l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R.1124/65 (testo unico infortuni) e dal D.Lgs. 38/2000 che ha introdotto l'indennizzo del danno biologico.

### INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA

Per i lavoratori del settore **NAVIGAZIONE** la normativa dispone sostanziali differenze rispetto agli altri soggetti assicurati:


- ◇ l'indennità di inabilità assoluta decorre dal giorno successivo alla data dello sbarco.
- ◇ l'indennità erogata è il 75% della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco e viene pagata dall'Inail per tutto il periodo di inabilità.
- ◇ il calcolo della temporanea viene effettuato facendo riferimento ai 30 giorni precedenti la data evento (e non 15 come per gli altri lavoratori).

Inoltre, la normativa (L. 1486/62 c.d. "Legge Focaccia") prevede, esclusivamente per gli addetti al settore marittimo, una prestazione economica specifica denominata **INDENNITÀ PER TEMPORANEA INIDONEITÀ ALLA NAVIGAZIONE**:

i marittimi che, all'atto della cessazione del periodo di temporanea per malattia o infortunio, siano sottoposti, anche a loro richiesta, a visita medica da parte della Commissione di primo grado e dichiarati : «temporaneamente inidonei alla navigazione» **hanno diritto, per tutto il periodo della inidoneità, ad una indennità giornaliera pari al 75% della retribuzione goduta** alla data dell'annotazione di sbarco sul ruolo, escluso il compenso per lavoro straordinario.

Tale prestazione è soggetta a tassazione IRPEF e può essere erogata fino a massimo di un anno dalla data di dichiarazione.





# PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

## PENSIONE ORDINARIA PER INABILITÀ ALLA NAVIGAZIONE

I marittimi possono conseguire questa prestazione a qualunque età, a condizione che siano riconosciuti **permanentemente inabili** alla navigazione e che facciano valere **520 settimane di contribuzione**, esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione, **di cui almeno 52 nel decennio anteriore** alla data di presentazione della domanda di pensione.

## PENSIONE PRIVILEGIATA PER INABILITÀ ALLA NAVIGAZIONE

I lavoratori marittimi, riconosciuti **permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di malattia o infortunio verificatosi mentre erano imbarcati o per causa di servizio connesso all'imbarco**, possono conseguire la pensione privilegiata per inabilità alla navigazione a prescindere da qualsiasi requisito di età o di periodo assicurativo.

La misura della pensione, qualunque sia il numero dei contributi accreditati, non può essere inferiore a quella che sarebbe spettata qualora il titolare avesse fatto valere almeno 20 anni di anzianità assicurativa.

## CALCOLO DELLA PENSIONE

Si applicano le regole che valgono per gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria.

Ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della Assicurazione Generale Obbligatoria, nei confronti dei lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti successivamente al 31 dicembre 1979 vengono prolungati in successione temporale di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso. Il prolungamento viene interrotto al verificarsi di attività lavorativa comportante l'obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate e viene attribuito non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla interruzione suddetta.

La retribuzione pensionabile relativa a ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso.

I singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti anteriormente al 1° gennaio 1980 vengono prolungati in successione temporale di un ulteriore periodo ottenuto maggiorando nella misura convenzionale del 40 per cento la durata dei periodi stessi.

I prolungamenti sono equiparati a tutti gli effetti alla contribuzione effettiva.



PATRONATO  
**Inas**  
CISL  
Istituto Nazionale Assistenza Sociale

**Richiedi il tuo Estratto Contributivo!**  
*Ti Aspettiamo!*





## PENSIONE ANTICIPATA: CHE COS'È E A CHI SPETTA

La **pensione anticipata** è la prestazione a cui hanno diritto i lavoratori, in possesso di una determinata anzianità contributiva, indipendentemente dal requisito anagrafico, dopo aver cessato ogni attività lavorativa di tipo subordinato. A partire dal 1° gennaio 2012, la **pensione anticipata** ha sostituito quella di anzianità che non esiste più.

### ATTENZIONE

**TUTTE LE PENSIONI  
RICHIEDONO la  
cessazione del  
rapporto di lavoro  
dipendente,**

**MENTRE E' CONCESSA  
l'attività di lavoro  
autonomo o  
professionale.**

### ➡ PENSIONE ANTICIPATA nel sistema misto e contributivo

Fino al 31 dicembre 2026, la **pensione anticipata** spetta con:

- ◇ 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne;
- ◇ 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini.

Se i requisiti vengono maturati:

- ◇ tra il 1° e il 29 gennaio 2019, la **pensione anticipata** decorre dal 1° aprile 2019;
- ◇ dal 30 gennaio 2019, la **pensione anticipata** decorre dopo 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti.

### ➡ PENSIONE ANTICIPATA nel sistema contributivo

Ai lavoratori che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996, che rientrano nel **sistema contributivo puro**, la **pensione anticipata** spetta:

- ◇ con 20 anni di contributi;
- ◇ con 64 anni di età;

con un importo della futura pensione non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale.

In generale, la **pensione anticipata** spetta dal mese successivo alla presentazione della domanda, mentre per i dipendenti pubblici la **pensione anticipata** o di anzianità spetta dal 1° giorno successivo alla data di fine dell'attività lavorativa, a esclusione delle seguenti categorie:

- ◇ personale della scuola in pensione dal 1° settembre;
- ◇ personale docente dell'università in pensione dal 1° novembre;
- ◇ personale delle forze armate e forze di polizia con finestra mobile, trascorsi 12 o 15 mesi dalla maturazione del diritto.

I lavoratori che, al 31 dicembre 2011, avevano già maturato i requisiti contributivi e anagrafici previsti per la pensione di anzianità, continuano ad andare in pensione secondo la normativa in vigore a tale data.



Quale sarà  
la tua pensione?



spod

INPS Istituto Nazionale per lo Sviluppo Pensionato Sociale



Agenzia per l'Italia Digitale  
Presidenza del Consiglio dei Ministri

## PENSIONE DI VECCHIAIA: CHE COS'È E A CHI SPETTA

La **pensione di vecchiaia** viene concessa, dopo aver cessato ogni attività lavorativa di tipo subordinato, ai lavoratori che compiono una determinata età, ai quali è richiesto il raggiungimento di un requisito contributivo meno gravoso rispetto a quello previsto per la pensione anticipata.

### ➔ PENSIONE DI VECCHIAIA: A CHI SPETTA

Ai lavoratori per i quali la **pensione di vecchiaia** si calcola con il **sistema misto o contributivo**, la pensione spetta:

- ◇ con almeno 20 anni di contributi;
- ◇ con 67 anni di età, indipendentemente dal sesso, indistintamente per tutti gli iscritti a tutte le gestioni previdenziali che hanno cessato l'attività lavorativa dipendente.

Per i lavoratori per i quali il calcolo della **pensione di vecchiaia** si fa con il **sistema contributivo puro**, cioè quelli che sono iscritti a una gestione previdenziale dal 1° gennaio 1996, la pensione spetta:

- ◇ con almeno 20 anni di contributi;
- ◇ con 67 anni di età;

con un importo della futura pensione pari ad almeno 1,5 volte **l'assegno sociale**. Questo requisito non è necessario al compimento del 70° anno di età (con l'adeguamento alla speranza di vita), in presenza di almeno 5 anni di contributi effettivi e a condizione che l'interessato interrompa l'attività lavorativa dipendente.

In generale, la **pensione di vecchiaia** decorre dal mese successivo alla maturazione dei requisiti, mentre per i dipendenti pubblici decorre dal 1° giorno successivo alla data di fine dell'attività lavorativa, a esclusione delle seguenti categorie:

- ◇ personale della scuola in pensione dal 1° settembre;
- ◇ personale dell'università in pensione dal 1° novembre;
- ◇ personale delle forze armate e forze di polizia con finestra mobile, trascorsi 12 mesi dalla maturazione del diritto.

I lavoratori che, al 31 dicembre 2011, avevano già maturato i requisiti contributivi e anagrafici previsti per la **pensione di vecchiaia**, continuano ad andare in pensione secondo la normativa in vigore a tale data.

I lavoratori del settore privato con invalidità all'80% o non vedenti o con requisito contributivo ridotto continuano a ottenere la **pensione di vecchiaia** all'età prevista dalle vecchie norme (56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini).

I lavoratori che hanno svolto lavori usuranti e gravosi possono andare in pensione con almeno 30 anni di contributi e 66 anni e 7 mesi di età, perché non si applica l'adeguamento alla speranza di vita previsto dal 2019.

Per effettuare il **calcolo della pensione** si applicano sistemi di calcolo differenti in base alla categoria a cui il lavoratore appartiene, alla **gestione previdenziale** a cui è iscritto, al numero di **contributi** e all'arco temporale in cui sono stati versati.

## Calcolo della pensione e contributi

I sistemi per il **calcolo della pensione** sono **retributivo, contributivo e misto**.

- ◇ Il sistema retributivo è legato alla media delle retribuzioni,
- ◇ quello contributivo si fonda sui contributi effettivamente versati, mentre
- ◇ quello misto prevede una combinazione dei vari sistemi.

I sistemi di **calcolo della pensione** si applicano in base a quanti contributi sono stati maturati entro il 31 dicembre 1995.

- Con almeno 18 anni di contributi, la pensione viene calcolata con il sistema **misto**, cioè retributivo per i contributi maturati fino al 31 dicembre 2011 e contributivo per il periodo successivo.
- Con meno di 18 anni di contributi, la pensione viene calcolata con il sistema misto, cioè **retributivo** per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 e contributivo per il periodo successivo.
- Con meno di 18 anni di contributi, la pensione viene calcolata con il sistema contributivo, se il lavoratore che lo sceglie è in possesso di 15 anni di contributi in tutta la vita lavorativa, di cui 5 versati dopo il 1995.
- Con nessun contributo al 31 dicembre 1995, la pensione viene calcolata con il sistema **contributivo**, che si basa esclusivamente sui contributi versati durante tutta la vita lavorativa.

**Per non sbagliare è meglio chiedere aiuto agli specialisti del patronato**

**INAS CISL.**

## LAVORATORI PRECOCI

È una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori che possono far valere **12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età** (cosiddetti **precoci**), si trovano in determinate condizioni indicate dalla legge e perfezionano, **entro il 31 dicembre 2026, 41 anni di contribuzione**.

I lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive o esclusive della medesima, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età e che si trovano in una delle seguenti **condizioni**:

- lavoratori **dipendenti in stato di disoccupazione** per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che non percepiscono più da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
- lavoratori dipendenti ed autonomi **che assistono al momento della richiesta e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado** convivente **con handicap** in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104);
- lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno una **riduzione della capacità lavorativa**, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- lavoratori **dipendenti addetti a lavori usuranti** (articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67);
- lavoratori che svolgono **da almeno sei anni** in via continuativa una delle seguenti attività:
  - ⇒ pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  - ⇒ marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Il requisito contributivo di 41 anni può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche **cumulando i periodi assicurativi** ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228.



## PENSIONI QUOTA 100: A CHI SPETTANO

Le **pensioni QUOTA 100**, sperimentali tra il 2019 e il 2021, spettano agli iscritti alle seguenti **gestioni previdenziali obbligatorie** gestite dall'Inps:

- ◇ **assicurazione generale obbligatoria** (Fondo pensione lavoratori dipendenti e gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e gestione separata;
- ◇ **forme esclusive** dell'assicurazione generale obbligatoria (ex Inpdap, ex Ipost, ex Ferrovie);
- ◇ **forme sostitutive** dell'assicurazione generale obbligatoria (ex Enpals, ex fondi speciali Inps).



### PER LE PENSIONI QUOTA 100 È NECESSARIO AVERE:

- ⇒ almeno 62 anni di età;
- ⇒ almeno 38 anni di contributi.

Se si è iscritti a più gestioni previdenziali e **non si ha la pensione** da una di queste, l'anzianità contributiva per **QUOTA 100** si può raggiungere anche col cumulo gratuito, sommando cioè i contributi maturati nelle varie gestioni.

## QUOTA 100: QUANDO PARTE

Le decorrenze cambiano in base al settore lavorativo:

- ⇒ **PRIVATO** – 1° aprile 2019 con requisiti maturati al 31 dicembre 2018; con requisiti maturati dal 1° gennaio 2019, dopo 3 mesi;
- ⇒ **PUBBLICO** – 1° agosto con requisiti maturati al 29 gennaio 2019; con requisiti maturati dal 30 gennaio 2019, dopo 6 mesi. Per il personale della Scuola e Afam la decorrenza è il 1° settembre/1° novembre con requisiti maturati entro il 31 dicembre dell'anno di accesso alla **pensione**.  
I dipendenti pubblici devono presentare la domanda di collocamento a riposo con un preavviso di 6 mesi.

**QUOTA 100** non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, dalla decorrenza e fino al raggiungimento dell'età pensionabile. È invece cumulabile con i redditi da lavoro autonomo occasionale, fino a 5.000 € lordi annui.

## QUOTA 100: QUANDO LA PENSIONE VIENE SOSPESA

L'incumulabilità delle **pensioni QUOTA 100** con i redditi in questione vale per il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia.

Chi ottiene, in questo periodo, redditi che derivano da lavoro dipendente o autonomo – svolto anche all'estero – si vedrà sospendere la pensione con **QUOTA 100** per l'anno in cui i redditi sono stati prodotti. Questo non accade, invece, se i redditi ottenuti dopo la decorrenza della pensione sono riferiti ad attività svolte in periodi precedenti.